

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0285/2001

17 luglio 2001

RELAZIONE

sulle mutilazioni genitali femminili
(2001/2035(INI))

Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

Relatrice: Elena Valenciano Martínez-Orozco

Relatore per parere (*):
Maurizio Turco, commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e
gli affari interni

(*) Procedura Hughes

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE	6
MOTIVAZIONE.....	17
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0686/2000/riv.	20
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (*).....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE.....	26

(*) Procedura Hughes)

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta dell'11 dicembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta di risoluzione di Nuala Ahern sulle mutilazioni genitali femminili (B5-0686/2000/ - versione rivista presentata il 26 febbraio 2001 da Maurizio Turco e altri), a norma dell'articolo 48 del regolamento, alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Nella riunione del 23 gennaio 2001 la commissione ha deciso di elaborare una relazione su questo argomento e ha designato relatrice Elena Valenciano Martínez-Orozco.

Nella seduta del 28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità era stata autorizzata a elaborare una relazione e che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e la commissione per lo sviluppo e la cooperazione erano state consultate per parere.

Nella seduta del 14 giugno 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, consultata per parere, collaborerà all'elaborazione della relazione, a norma della procedura Hughes.

Nelle riunioni del 20 giugno e 12 luglio 2001 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 19 voti favorevoli e 12 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Maj Britt Theorin (presidente), Marianne Eriksson (vicepresidente), Anne E.M. Van Lancker (vicepresidente), Elena Valenciano Martínez-Orozco (relatrice), María Antonia Avilés Perea, Concepció Ferrer (in sostituzione di Marielle de Sarnez, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ilda Figueiredo (in sostituzione di Geneviève Fraisse), Francesco Fiori (in sostituzione di Margie Sudre, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Fiorella Ghilardotti, Norbert Glante (in sostituzione di Karin Jöns, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Robert Goodwill, Jutta D. Haug (in sostituzione di Anna Karamanou), Mary Honeyball, María Izquierdo Rojo (in sostituzione di Elena Ornella Paciotti), Margot Keßler (in sostituzione di Lissy Gröner, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Christa Kläß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Toine Manders (in sostituzione di Marieke Sanders-ten Holte, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Thomas Mann, Maria Martens, Christa Prets, María Rodríguez Ramos, Giacomo Santini (in sostituzione di Timothy Kirkhope, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Amalia Sartori, Olle Schmidt (in sostituzione di Lone Dybkjær), Miet Smet, Patsy Sörensen, María Sornosa Martínez (in sostituzione di Helena Torres Marques), Joke Swiebel e Lousewies van der Laan.

I pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sono allegati. La commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha deciso il 23 gennaio 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 17 luglio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulle mutilazioni genitali femminili (2001/2035(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione del 26 febbraio 2001 presentata da Maurizio Turco ed altri sulle mutilazioni genitali femminili (B5-0686/2000/riv.) e sottoscritta da 317 deputati al Parlamento europeo,
- visti gli articoli 2, 3 e 5, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948,
- visti gli articoli 2, 3 e 26 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, adottato nel 1966,
- visti gli articoli 2, 3 e 12 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato nel 1966,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata il 4 novembre 1950,
- visto in particolare l'articolo 5, lettera a) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979,
- visti gli articoli 2, paragrafo 1, 19, paragrafo 1, 24, paragrafo 3, 34 e 39 della Convenzione relativa ai diritti dei bambini, adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- visti gli articoli 1, 2, lettera f), 5, 10, lettera c), 12 e 16 della raccomandazione n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata nel 1992,
- vista la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna adottati nel corso della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del giugno 1993,
- vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti dell'uomo che riguarda esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,
- viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni unite, sig.ra Coomaraswamy, sulla violenza contro le donne,
- visti la dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo (Il Cairo, 13 settembre 1994),
- vista la Dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (15 settembre 1995),

- vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995¹ sulla Quarta Conferenza mondiale sulle donne,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000² sulla sessione speciale delle Nazioni unite "Donne 2000",
- visto l'accordo di associazione ACP-UE (Accordo di Cotonou) firmato il 23 giugno 2000 e l'allegato Protocollo finanziario,
- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000³ sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 1997⁴ sulla violazione dei diritti delle donne,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997⁵ sulla violenza contro le donne,
- visto il Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata il 12 marzo 1999 dalla Commissione per la condizione femminile delle Nazioni unite,
- vista la risoluzione del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni genitali femminili del 12 aprile 1999,
- vista la sua posizione del 16 aprile 1999⁶ su una proposta modificata che adotta un programma d'azione comunitario (DAPHNE) (2000-2004) relativo a misure destinate a prevenire la violenza verso i bambini, gli adolescenti e le donne,
- vista la sua posizione del 15 novembre 2000⁷ sulla strategia comunitaria in materia di parità tra uomini e donne,
- vista la sua decisione del 14 dicembre 2000⁸ volta a includere esplicitamente una linea di bilancio (B5-802/2000) "Mutilazione genitale femminile" nell'ambito del bilancio 2001/ Programma DAPHNE,
- viste le raccomandazioni fatte dal gruppo di esperti sulle mutilazioni genitali femminili a titolo del programma DAPHNE/MGF nel novembre 1998⁹,
- vista la relazione adottata il 3 maggio 2001¹⁰ dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni sessuali femminili,
- vista la proclamazione congiunta da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della

¹ GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

² GU C 67 del 1° 3.2001, pag. 289.

³ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 133.

⁴ GU C 115 del 14.4.1997, pag. 172.

⁵ GU C 304 del 16.9.1997, pag. 25.

⁶ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 505.

⁷ Non ancora pubblicata in GU.

⁸ GU L 56 del 16.2.2001, pag. 1008.

⁹ International Center for Reproductive Health (Gent).

¹⁰ Consiglio d'Europa: Mutilazioni sessuali femminili, doc. 9076 del 3.5.2001.

Commissione della Carta dei diritti fondamentali, in occasione del Consiglio europeo di Nizza l'8 dicembre 2000,

- viste le posizioni ripetutamente assunte dal Parlamento europeo nel quadro dei diritti umani internazionali,
 - visti gli articoli 6 e 7 del Trattato UE sul rispetto dei diritti dell'uomo - principi generali - e gli articoli 12 e 13 del trattato CE - non discriminazione,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0285/2001),
- A. considerando che, secondo dati dell'OMS, 130 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazioni genitali e che, ogni anno, 2 milioni di donne sono esposte a queste pratiche,
- B. considerando che, malgrado la difficoltà di ottenere stime precise a causa della mancanza di dati ufficiali, secondo l'OMS, varie ONG e diverse ricerche queste pratiche vengono realizzate in almeno 25 paesi africani ed in alcuni asiatici (Indonesia, Malaysia), in Medio Oriente (Yemen, Emirati arabi uniti, Egitto); tenendo conto che è stato constatato che anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e in Europa (secondo alcune fonti, il numero di vittime si avvicinerebbe a 60.000, mentre 20.000 sarebbero le donne in situazione di pericolo) vengono effettuate mutilazioni genitali femminili nell'ambito di comunità di emigranti di tali paesi,
- C. considerando che in circa metà dei 25-30 paesi africani che praticano le MGF vigono varie leggi che condannano integralmente o parzialmente tale pratica, leggi che però non vengono applicate,
- D. considerando che le mutilazioni genitali praticate sulle donne sono di vari gradi che vanno dalla clitoridectomia (ablazione parziale o totale della clitoride) e l'escissione (ablazione della clitoride e delle piccole labbra), che rappresentano circa l'85% delle mutilazioni genitali praticate sulle donne, fino alla forma più estrema e cioè l'infibulazione (ablazione totale della clitoride e delle piccole labbra nonché della superficie interna delle grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare soltanto una stretta apertura vaginale),

- E. considerando che le mutilazioni genitali femminili provocano danni irreparabili per la salute delle donne e bambine che ne sono vittime e che possono persino provocare la morte; che l'utilizzazione di strumenti rudimentali e la mancanza di precauzioni antisettiche hanno effetti secondari pregiudizievoli, tanto che i rapporti sessuali e il parto possono essere dolorosi, gli organi vengono irrimediabilmente danneggiati e possono verificarsi complicazioni (emorragie, stato di choc, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano, tumori benigni, ecc.), nonché gravi complicazioni in caso di gravidanza e parto,
- F. considerando che qualsiasi mutilazione genitale femminile costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto all'integrità personale e alla salute fisica e psicologica nonché ai suoi diritti sessuali e riproduttivi e che tale violazione non può in nessun caso essere giustificata dal rispetto di tradizioni culturali di vario tipo o da cerimonie di iniziazione,
- G. considerando che l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo prevista e affermata da tutti i trattati internazionali a tale riguardo e, in particolare, i diritti delle donne sono l'obiettivo degli attacchi del relativismo culturale radicale che, nella sua forma più estrema, considera la cultura come l'unica fonte di legittimazione morale; che, pertanto, i diritti delle donne, delle giovani e delle bambine sono minacciati non solo a nome di culture, di pratiche tradizionali o di consuetudini ma anche dall'estremismo religioso, che per la maggior parte accordano alle donne una posizione sociale e uno status inferiori a quelli degli uomini,
- H. considerando che le mutilazioni sessuali imposte alle bambine esigono la condanna più categorica e costituiscono una violazione manifesta della normativa internazionale e nazionale concernente la protezione dell'infanzia e i suoi diritti,
- I. considerando che le mutilazioni genitali femminili costituiscono una violazione dei diritti delle donne e delle bambine sanciti da varie Convenzioni internazionali, vietata dalla legge penale degli Stati membri e contraria ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- J. considerando che la violenza contro le donne deriva da strutture sociali che sono fondate sulla disparità fra i sessi e su relazioni squilibrate di potere, dominio e controllo nelle quali la pressione sociale e familiare è alla fonte della violazione di un diritto fondamentale quale il rispetto dell'integrità personale,
- K. considerando che le MGF si sommano alle discriminazioni di cui già sono vittime le donne e le bambine nelle comunità dove esse vengono praticate,
- L. sottolineando che il ruolo primario dell'istruzione e dell'informazione consiste nella dissuasione dall'esercizio di questa pratica, riconoscendo in particolare che è importante convincere le popolazioni che è possibile rinunciare a determinate pratiche senza per questo rinunciare, nella loro ottica, ad aspetti significativi della propria cultura,
- M. considerando che l'articolo 2, lettera f) della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne esige che gli Stati firmatari adottino le misure necessarie per modificare o abolire le norme, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono discriminazioni contro le donne,

- N. considerando che secondo l'articolo 5, lettera a) della Convenzione delle Nazioni unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne, gli Stati firmatari adottano tutte le misure necessarie per modificare gli schemi e i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne allo scopo di pervenire all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro tipo che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o di un ruolo stereotipato degli uomini e delle donne,
- O. considerando che la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna adottati nel giugno 1993 considerano per la prima volta che i diritti fondamentali delle donne fanno inalienabilmente, integralmente e indissociabilmente parte dei diritti universali della persona, e che ogni forma di violenza, comprese quelle che sono conseguenza di pregiudizi culturali, è incompatibile con la dignità e il valore della persona umana,
- P. considerando che la Dichiarazione sull'eliminazione delle violenze nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nel dicembre 1993, offre per la prima volta un'interpretazione ufficiale da parte delle Nazioni unite della violenza basata sul sesso: ogni atto di violenza diretto contro il sesso femminile e che può causare alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, compresa la minaccia di tali atti, la limitazione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata,
- Q. considerando che l'articolo 2 di tale dichiarazione afferma chiaramente che la violenza nei confronti delle donne comprende, senza esserne limitata, la violenza fisica, sessuale e psicologica esercitata in seno alla famiglia e in particolare le mutilazioni genitali e altre pratiche tradizionali che recano pregiudizio alle donne,
- R. considerando che l'articolo 4 di tale dichiarazione prevede che gli Stati sono tenuti a condannare la violenza nei confronti delle donne e a non invocare considerazioni di consuetudini, di tradizione e o di religione per sottrarsi all'obbligo di eliminarla,
- S. considerando l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione relativa ai diritti dei bambini adottata nel 1989, la quale prevede che gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati e a garantirli a tutti i bambini che rientrano nella loro giurisdizione, senza alcuna distinzione, indipendentemente da ogni considerazione di sesso; che l'articolo 24, paragrafo 3, prevede che gli Stati firmatari adottino tutte le misure efficaci e necessarie allo scopo di abolire le pratiche tradizionali che recano pregiudizio alla salute dei bambini,
- T. considerando che la Piattaforma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo svoltasi al Cairo nel 1994 prevede raccomandazioni agli Stati allo scopo di eliminare alle mutilazioni genitali femminili e proteggere le donne e le bambine nei confronti delle stesse,
- U. considerando che la Conferenza sul seguito dato alla Conferenza internazionale del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo e in particolare l'articolo 42 delle misure chiave per la ulteriore attuazione della sua piattaforma d'azione stabilisce che i governi promuovano e tutelino i diritti umani delle bambine e delle giovani donne, e che tali diritti comprendano anche quelli economici e sociali nonché la libertà da coercizioni, discriminazioni e violenze comprese pratiche nocive e sfruttamento sessuale; che i

governi dovrebbero rivedere tutta la legislazione e modificare e revocare gli aspetti che discriminano le bambine e le giovani donne,

- V. considerando che la Dichiarazione e la Piattaforma di Pechino adottate nel 1995 rivolgono con fermezza raccomandazioni ai governi secondo cui questi ultimi sono invitati a promulgare e ad applicare le leggi che sanzionino gli autori di pratiche e di atti di violenza nei confronti delle donne, come le mutilazioni genitali, e a sostenere vigorosamente gli sforzi effettuati dalle organizzazioni non governative e dalle organizzazioni comunitarie allo scopo di eliminare tali pratiche,
- W. considerando che la Piattaforma di Pechino invita gli Stati a prendere tutte le misure necessarie, in particolare nel settore dell'istruzione, per modificare i comportamenti sociali e culturali degli uomini e delle donne ed eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata sull'idea che uno dei due sessi è superiore o inferiore all'altro e su concezioni stereotipate dei ruoli maschile e femminile,
- X. considerando che l'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) è fondato su tali principi universali e contiene disposizioni contro le MGF (articolo 9 su elementi essenziali dell'Accordo, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo, e articoli 25 e 31 rispettivamente sullo sviluppo sociale e sulle questioni di genere),
- Y. considerando che la relazione adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiede il divieto della pratica delle mutilazioni sessuali femminili e che le considera come un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ricordando che la difesa delle culture e delle tradizioni trova il proprio limite nel rispetto dei diritti fondamentali e nella proibizione di pratiche che si avvicinano alla tortura,
- Z. considerando che, nel quadro di una politica europea comune dell'immigrazione e d'asilo, la Commissione e il Consiglio devono tenere conto del rischio di mutilazione genitale femminile in caso di rifiuto di una domanda d'asilo,
- AA. considera che gli Stati membri dispongono ormai di un quadro giuridico comunitario che permette loro di adottare una politica efficace di lotta contro le discriminazioni e di applicare un regime comune in materia di asilo nonché una nuova politica dell'immigrazione (articolo 13 e titolo IV del trattato CE),
 1. condanna fermamente le mutilazioni genitali femminili in quanto violazione dei diritti umani fondamentali;
 2. chiede che l'Unione europea e gli Stati membri collaborino all'armonizzazione della legislazione esistente e all'elaborazione di una legislazione specifica in materia nel nome dei diritti della persona, della sua integrità, della libertà di coscienza e del diritto alla salute;
 3. si oppone a qualunque medicalizzazione in materia, che non farebbe altro che giustificare e far accettare la pratica delle mutilazioni genitali femminili sul territorio dell'Unione;
 4. conferma che la natura e gli esiti delle mutilazioni genitali femminili costituiscono un

grave problema per la società nel suo insieme; ciò nonostante, e affinché i membri delle comunità o dei gruppi interessati si convincano della necessità di sradicare tali pratiche, le misure da adottarsi dovranno contare sulla partecipazione e la collaborazione delle comunità e adeguarsi alla realtà delle stesse;

5. afferma che le motivazioni date da numerose comunità per mantenere pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e dei bambini non hanno basi scientifiche e neppure origini e giustificazioni religiose;
6. ritiene opportuno intraprendere un'approfondita indagine per determinare la portata del fenomeno nei paesi dell'UE;
7. chiede che la Commissione elabori un'impostazione strategica integrale allo scopo di eliminare la pratica delle mutilazioni genitali femminili nell'Unione europea, la quale deve andare al di là della semplice denuncia di questi atti e stabilire meccanismi giuridici e amministrativi, ma anche preventivi, educativi e sociali, che permettano alle donne vittime e in condizioni di esserlo di ottenere una vera protezione;
8. chiede che tale strategia integrale venga accompagnata da programmi educativi nonché dall'organizzazione di campagne pubblicitarie nazionali e internazionali;
9. chiede alla Commissione di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai legislatori/parlamenti nei paesi interessati al fine di massimizzare l'impatto della vigente legislazione o, in sua assenza, di assistere nella formulazione e nell'adozione di tale legislazione;
10. chiede all'Unione europea e agli Stati membri di perseguire, condannare e sanzionare la realizzazione di queste pratiche applicando una strategia integrale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale e di integrazione della popolazione immigrante;

11. in questo senso chiede agli Stati membri che:

- qualsiasi mutilazione genitale femminile venga definita come reato indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concesso il consenso da parte della donna interessata, che venga sanzionato chi aiuti, inciti, consigli o dia sostegno a una persona affinché realizzi uno qualsiasi di questi atti sul corpo di una donna, di una giovane o di una bambina,
- perseguano, processino e sanzionino penalmente qualsiasi residente che abbia commesso il delitto di mutilazioni genitali femminili anche se tale reato sia stato commesso al di fuori delle loro frontiere (extraterritorialità del delitto),
- approvino misure legislative che concedano ai giudici o ai pubblici ministeri la possibilità di adottare misure cautelari preventive qualora vengano a conoscenza di casi di donne e di bambine in situazioni di rischio di essere mutilate,
- adottino misure amministrative relative ai centri di salute e alle professioni mediche, ai centri d'istruzione e agli assistenti sociali nonché codici di condotta, ordinanze e codici deontologici affinché i professionisti della salute, gli operatori sociali, i maestri, gli insegnanti e gli educatori denunciino i casi commessi di cui vengano a conoscenza oppure i casi di rischio che necessitano protezione e, inoltre, realizzino parallelamente un'opera di educazione e di informazione delle famiglie, senza che si configuri una violazione del segreto professionale,
- dal punto di vista delle norme per la protezione dell'infanzia, qualsiasi mutilazione genitale femminile venga considerata una forma di abuso che può giustificare interventi dell'amministrazione pubblica, quali ad esempio la tutela statale della bambina o la sospensione degli aiuti sociali, tra l'altro,
- attuino una strategia preventiva di azione sociale volta alla protezione dei minori, senza stigmatizzare le comunità emigranti, tramite programmi pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire (formazione, istruzione e informazione delle comunità a rischio e dei diretti interessati) tali pratiche, quanto ad assistere le vittime che le hanno subite (sostegno psicologico e sanitario ivi comprese, ove possibile, cure mediche riparatrici gratuite),
- diffondano un'informazione precisa e comprensibile per una popolazione non alfabetizzata, in particolare nei Consolati dei paesi europei in occasione del rilascio dei visti; l'informazione sul motivo per cui viene applicato il divieto legale deve essere comunicata anche all'arrivo nel paese di accoglienza da parte dei servizi dell'immigrazione affinché le famiglie comprendano che la proibizione dell'atto tradizionale non è assolutamente concepito come un'aggressione culturale, ma costituisce una protezione legale delle donne e delle bambine; le famiglie devono essere informate delle conseguenze penali che possono comportare una pena di detenzione in carcere qualora venga constatata la mutilazione,
- elaborino orientamenti per i professionisti della salute, educatori e assistenti sociali allo scopo di informare e istruire i padri e le madri, nel modo più rispettoso e con l'assistenza di interpreti se necessario, in merito agli enormi rischi delle mutilazioni genitali femminili e al fatto che tali pratiche sono un reato nei paesi dell'Unione

europea,

- organizzino corsi di informazione sessuale nelle scuole e in istituti analoghi, al fine di informare sulle conseguenze delle mutilazioni genitali femminili,
 - collaborino e finanzino le attività delle reti e delle ONG che realizzano un compito di educazione, istruzione e informazione in merito alle mutilazioni genitali femminili in stretto contatto con le famiglie e le comunità;
12. invita il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare misure per lottare contro questo fenomeno a norma dell'articolo 13 del trattato CE a titolo della discriminazione basata sul sesso e della violenza contro le donne e le bambine;
 13. chiede che le misure adottate tendano al sostegno e all'integrazione delle donne vittime di violenza fornendo loro un'assistenza specializzata, che vengano impartite le necessarie istruzioni e formazione ai funzionari di giustizia e di polizia sui problemi concernenti la violenza contro le donne;
 14. auspica che il Consiglio e la Commissione, nell'ambito del processo di comunitarizzazione della politica di immigrazione e di asilo previsto dal Titolo IV del Trattato di Amsterdam, adottino misure concernenti la concessione di permessi di soggiorno e la protezione delle vittime di questa pratica e riconoscano il diritto d'asilo alle donne, alle giovani e alle bambine che rischiano di subire mutilazioni genitali;
 15. intraprende tutte le misure necessarie per giungere all'inclusione del tema "accesso alle procedure d'asilo per le donne minacciate di mutilazioni genitali femminili" come questione prioritaria nell'agenda dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2002;
 16. ritiene positivi gli importanti contributi apportati da numerose organizzazioni non governative nazionali e internazionali (ONG), da istituti di ricerca, dalla rete europea per la prevenzione delle MGF in Europa e dalle persone impegnate che grazie ai finanziamenti delle agenzie dell'ONU e del programma DAPHNE, ecc. svolgono numerosi progetti allo scopo di promuovere la consapevolezza e prevenire ed eliminare le MGF; senza alcun dubbio la creazione di reti tra le ONG e le organizzazioni su base locale che operano a livello nazionale, regionale e internazionale è fondamentale per il successo nello sradicamento delle MGF e nello scambio di informazioni ed esperienze, nonché per la realizzazione degli sforzi comuni;
 17. chiede che le mutilazioni genitali femminili siano totalmente integrate quali gravissime violazioni dei diritti fondamentali nella politica di sviluppo dell'Unione tenendo conto dell'adozione del regolamento del Consiglio del 22 dicembre 1998 in seguito, in particolare, alla Dichiarazione finale della Quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995 e alla sua piattaforma d'azione; la prevenzione delle MGF deve essere trasformata in una priorità dei programmi di cooperazione sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi;
 18. invita la Commissione ed il Consiglio a tener pienamente conto di una strategia contro le MGF nei documenti di strategia dei paesi elaborati per la cooperazione con i paesi terzi;

19. invita la Commissione e il Consiglio a sollevare la questione di una strategia contro le MGF nelle loro discussioni con gli ACP interessati sui loro programmi di cooperazione allo sviluppo (programmi indicativi nazionali) ai sensi dell'Accordo di Cotonou;
20. esorta i paesi nei quali si praticano mutilazioni genitali femminili, in particolare i paesi ACP interessati dall'accordo di Cotonou, ad adottare urgentemente leggi, laddove non ne esistano ancora, che condannino tali prassi, nonché ad approvare legislazioni e procedure volte ad assicurare l'applicazione di tali leggi;
21. ricorda gli articoli 9, 25 e 31 dell'Accordo di Cotonou e invita la Commissione e il Consiglio a intensificare i loro sforzi intesi ad attuare programmi riguardanti la MGF;
22. raccomanda che le risorse di bilancio destinate alle MGF nei paesi terzi, attualmente disarticolate, siano consolidate nell'ambito di una speciale linea di bilancio, o in una parte separata e chiaramente identificabile di una linea esistente, e che sia concordato uno stanziamento annuale minimo di 10 milioni di euro a partire dal bilancio per l'esercizio 2002;
23. ritiene che, nel contesto delle disposizioni sui diritti dell'uomo dei programmi di sviluppo dell'UE, le MGF costituiscano una grave violazione dei diritti delle donne, tale da indurre la Commissione ad attuare queste disposizioni, qualora i governi interessati non siano disposti ad includere la lotta contro le MGF quale settore di cooperazione;
24. chiede che vengano promossi gli aiuti esterni ai paesi che hanno adottato misure legislative ed amministrative che proibiscono e sanzionano la pratica delle MGF e promuovono i programmi educativi e sociosanitari nei luoghi in cui la mutilazione è una pratica abituale, volti a prevenire e lottare contro tale pratica; invita i governi più interessati a vietare le MGF e chiede alla Commissione europea di collaborare strettamente con le ONG, le iniziative locali e i leader religiosi che lavorano per sradicare tali pratiche;
25. rileva che i paesi interessati debbono essere all'origine dei cambiamenti a medio e a lungo termine e che l'assistenza internazionale allo sviluppo, quali i programmi di sviluppo dell'UE, deve svolgere un ruolo complementare essenziale;
26. ricorre alla clausola dei diritti dell'uomo per far della lotta contro le mutilazioni genitali femminili una priorità di azione nelle relazioni con i paesi terzi, soprattutto con i paesi che hanno relazioni preferenziali con l'Unione europea ai sensi dell'Accordo di Cotonou, ed esercitare pressioni su questi ultimi affinché adottino le misure legislative, amministrative, giudiziarie e preventive necessarie per porre fine a dette pratiche;
27. Insiste affinché l'Unione europea faccia ascoltare la sua voce nell'ambito delle Nazioni unite in modo che i numerosi Stati che hanno formulato riserve nei confronti della convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna, affermando che rispetteranno gli obblighi derivanti dalla stessa quando essi non siano contrari a determinati usi e costumi, pratiche o leggi nazionali, le ritirino, poiché si tratta di riserve totalmente incompatibili con lo spirito e l'oggetto della convenzione e pertanto inaccettabili;
28. chiede all'Unione europea, e quindi all'insieme delle istituzioni e degli Stati membri, di

difendere con energia e fermezza i valori europei basati sui diritti dell'uomo, lo Stato di diritto e la democrazia; nessuna pratica culturale e religiosa può essere opposta a tali principi su cui si basa la nostra democrazia;

29. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri ed ai governi dei paesi ACP.

MOTIVAZIONE

La mutilazione degli organi genitali femminili è praticata, nelle sue diverse modalità, in 28 paesi africani. Nel caso della Somalia, di Gibuti e del Sudan, *l'infibulazione* (escissione totale o parziale dei genitali esterni, seguita da cucitura dei lati della vulva, lasciando un piccolissimo orifizio) colpisce la quasi totalità della popolazione femminile. La stessa pratica si estende all'Egitto meridionale, alla costa etiopica del Mar Rosso, al Kenya settentrionale, alla Nigeria del Nord e alcune zone del Mali.

Fuori dal continente africano, *l'escissione* (eliminazione del prepuzio della clitoride e delle labbra interne) è praticata nell'Oman, nello Yemen, negli Emirati Arabi Uniti in alcune località dell'Indonesia e della Malesia.

Il numero di donne e bambine mutilate nel mondo si aggira intorno ai 100 o 130 milioni; ogni anno, circa 2 milioni di bambine e giovani donne corrono il rischio di essere mutilate. Si è recentemente scoperto che la mutilazione genitale femminile viene praticata anche in alcune comunità di emigranti africani in Europa, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

La mutilazione sessuale femminile costituisce un grave attentato contro i diritti umani ed è un esercizio di violenza contro le donne che colpisce direttamente la loro integrità di persone. La mutilazione degli organi genitali delle bambine e delle giovani è un trattamento disumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'usanza di eliminare del tutto o parzialmente gli organi sessuali femminili radica in una concezione antiquata e totalmente iniqua della posizione che le donne devono occupare in una comunità e le pone in una posizione di inferiorità, in quanto attribuisce agli uomini una funzione di controllo sulla sessualità, l'autonomia e la vita delle donne. La donna, secondo un concetto arcaico e patriarcale, sarebbe la depositaria dell'onore della famiglia; da qui sorgono i pregiudizi sulla promiscuità delle donne e la necessità di esercitare un controllo sui loro corpi. La pressione sociale e familiare di cui sono oggetto le bambine è di tale portata che la maggior parte di esse non può neanche concepire di rifiutarsi di subire la mutilazione. Quelle che lo tentano vengono emarginate, respinte e isolate dal gruppo. Nella maggioranza dei casi, la scarsa o inesistente formazione e informazione sulla sessualità rende le vittime totalmente ignoranti della reale portata del trauma che subiranno. Esse conoscono solo le conseguenze fisiche della mutilazione: "è sempre stato così per le donne".

Quando non causa la morte per emorragia o infezioni derivate, ad esempio la trasmissione dell'HIV (dal momento che gli stessi strumenti vengono utilizzati per diverse operazioni senza la necessaria sterilizzazione) o il contagio dell'epatite C, la mutilazione dei genitali femminili lascia conseguenze irreversibili quali sterilità, lesione dei tessuti adiacenti, lesioni renali, cisti, calcoli, frigidità, depressione, ansietà, psicosi, nonché gravi problemi durante le mestruazioni, la minzione, il coito, la gravidanza e il parto.

Il fatto che le mutilazioni sessuali siano una pratica tradizionale in alcuni paesi dai quali provengono gli immigranti nei paesi dell'Unione Europea non può in nessun caso essere considerato una giustificazione per non prevenire, perseguire e castigare una tale brutalità. Accetteremo forse l'amputazione della mano di un ladro o la lapidazione delle donne in caso di adulterio nell'Unione europea?

Non tutte le usanze e tradizioni meritano il nostro "rispetto". È fondamentale distinguere tra la

tolleranza o la difesa delle culture minoritarie e la cecità dinanzi ad attitudini e usanze prossime alla tortura e contrarie al rispetto dell'integrità e della dignità delle persone. Una diffusa "coscienza sporca" occidentale e il timore di manifestare un'opinione negativa nei confronti di una pratica propria di alcuni gruppi di immigranti di paesi precedentemente colonizzati suscitano nei nostri paesi un atteggiamento timido o passivo dinanzi ad un fatto così condannabile. Questa passività contribuisce a legittimare la mutilazione sessuale e lascia le vittime indifese.

La **Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna** esige, nel suo articolo 2, lettera f), che gli Stati membri adottino misure per modificare o abolire le norme, le usanze e le pratiche esistenti che rappresentino una discriminazione nei confronti delle donne.

Nel suo articolo 2, la **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne** adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (dicembre 1993) definisce la violenza contro le donne come violenza fisica, sessuale e psicologica e fa esplicitamente riferimento alle mutilazioni genitali e ad altre pratiche tradizionali.

Analogamente, il **Programma d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo** (Cairo, 1994) e il programma di Pechino (1995) includono raccomandazioni agli Stati al fine di eliminare le mutilazioni genitali femminili e modificare i comportamenti sociali e culturali, mettendo così fine ai pregiudizi e alle pratiche lesivi della persona.

La mutilazione genitale femminile è inoltre una violazione della normativa nazionale e internazionale di tutela dell'infanzia (come ad esempio la convenzione relativa ai diritti del bambino dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, al 21 novembre 1999, era stata ratificata da tutti gli Stati del mondo eccetto gli Stati Uniti e la Somalia). Nella maggior parte dei casi, le vittime sono bambine in tenera età.

Il silenzio è il migliore alleato di questa terribile pratica, che causa milioni di vittime in tutto il mondo. Occorre rompere questo silenzio e iniziare ad ascoltare la voce delle molte vittime che, in Europa come nei paesi nei quali si praticano, stanno denunciando le mutilazioni sessuali. Dal Parlamento europeo possiamo e dobbiamo contribuire a questo compito, dando la parola alle donne che lottano per la loro libertà e dignità. Il Parlamento europeo, come rappresentante dei popoli dell'Unione europea, ha la responsabilità di esigere l'eliminazione di una pratica che attenta contro i più fondamentali diritti umani. In molti paesi africani si sono organizzati gruppi, ONG e associazioni che lottano per l'abolizione di questa usanza. Molti governi (Etiopia, Gibuti, Ghana, Guinea, Uganda, Senegal, Tanzania, Togo, Burkina Faso, Repubblica centroafricana, Costa d'avorio, Egitto) hanno legiferato contro le mutilazioni genitali femminili e cercano di eliminarle. Anche nei paesi dell'Unione europea esistono reti che lavorano con le comunità nelle quali essa potrebbe verificarsi, per informare, mediate e cercare di prevenire il rischio che corrono soprattutto le bambine di subire un qualche tipo di mutilazione genitale.

È obbligo dello Stato di diritto vegliare al rispetto dei diritti individuali e perseguire i comportamenti che violano questo principio. Per questo sarà necessario non solo legiferare specificamente in materia e perseguire adeguatamente questo delitto, ma anche, in parallelo, spiegare una strategia integrale di istruzione e di formazione, appoggio socio sanitario, sviluppo dei meccanismi giuridici e amministrativi, nonché mobilitazione di risorse che

consentano di andare eliminando la pratica della mutilazione genitale femminile.

L'Unione europea e i suoi Stati membri devono impegnarsi fermamente a difesa delle potenziali vittime di questo delitto, proteggendole e tutelando. Vi sono donne e bambine perseguitate per essere mutilate **a causa del loro sesso** di appartenenza; questa deve essere una delle ragioni più evidenti perché siano accolte e protette dai nostri paesi. L'Unione europea deve confermare in modo inequivocabile che, al di sopra dell'usanza e della tradizione, si dà la preminenza dei principi universali del diritto alla vita, all'integrità fisica, alla libertà e all'uguaglianza.

Per avanzare nel compito di eliminare le mutilazioni genitali femminili è necessario che il messaggio giunga in modo chiaro alle comunità di immigranti nelle quali si pratica. La cooperazione con le persone provenienti da tali gruppi e il fatto che esse siano disposte a trasmettere in senso positivo il divieto delle mutilazioni sessuali rappresenta una garanzia. In alcuni Stati membri dell'Unione Europea vi sono già esperienze molto interessanti in proposito.

Molte donne saranno mutilate nei prossimi anni e alcune di loro lo saranno entro le nostre frontiere. Dobbiamo impedirlo. Tuttavia, sarà anche necessario mobilitare sforzi politici, diplomatici e economici per lavorare nei paesi di origine, dove si verifica il maggior numero delle mutilazioni.

Nel nome dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani, ripresa e affermata da tutti trattati internazionali in materia, è urgente difendere le donne dagli attacchi del relativismo culturale più radicale, che considera la tradizione e la cultura come unica fonte che legittima il diritto. Questa tradizione e "cultura" che ha sempre mantenuto le donne sottomesse, subordinate e indifese è evoluta praticamente in tutte le civiltà e dovrà continuare a farlo a nome dell'uguaglianza, della libertà e della dignità cui tutti gli esseri umani hanno diritto.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0686/2000/riv.

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle mutilazioni genitali femminili

presentata a norma dell'articolo 48 del regolamento

Il Parlamento europeo,

considerando che le mutilazioni genitali femminili:

- 1) costituiscono un gravissimo attentato alla salute fisica e psichica delle donne e delle bambine, che nessuna ragione d'indole culturale o religiosa può giustificare;
- 2) costituiscono una violazione dei diritti della donna e dei diritti del bambino sanzionati da diverse convenzioni internazionali e riconosciuti quali principi fondamentali dell'Unione Europea per quanto riguarda lo spazio di sicurezza, libertà e giustizia;

chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri:

- a) di considerare le mutilazioni genitali femminili come un delitto contro l'integrità della persona;
- b) di svolgere un'indagine esaustiva per determinare la portata di questo fenomeno nei paesi dell'Unione Europea e di promuovere misure di informazione, di formazione (forze dell'ordine, medici, educatori, ecc.) e di prevenzione;
- c) di riconoscere il rischio di subire mutilazioni genitali quale motivo di concessione del diritto d'asilo o di tutela umanitaria;
- d) di fare della lotta contro le mutilazioni genitali femminili una priorità d'azione nelle relazioni con i paesi terzi attraverso la clausola di difesa dei diritti umani;
- e) di sostenere le ONG che lavorano per l'eliminazione di queste pratiche nei paesi nei quali esse vengono giustificate sul piano culturale e/o religioso.

4 luglio 2001

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI,
LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

sulle mutilazioni genitali femminili
(2001/2035(INI))

Relatore per parere: (*) Maurizio Turco

(*) Procedura Hughes

PROCEDURA

Nella riunione del 20 marzo 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore per parere Maurizio Turco.

Nelle riunioni del 19-20 giugno 2001 e 3 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 15 voti favorevoli, 0 contrari e 7 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Niall Andrews, Mary Elizabeth Banotti, Maria Berger (in sostituzione di Gerhard Schmid), Mario Borghezio (in sostituzione di Johan Van Hecke, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato, Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Ozan Ceyhun, Thierry Cornillet, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Eva Klamt), Paolo Pastorelli (in sostituzione di Enrico Ferri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Hubert Pirker, Giacomo Santini (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Elena Valenciano Martínez-Orozco (in sostituzione di Gianni Vattimo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Elena Ornella Paciotti, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

L'OMS stima a 130 milioni il numero delle donne vittime nel mondo di mutilazioni genitali praticate in nome di culture e tradizioni religiose.

Tali pratiche culturali tradizionali imposte alle donne recano grave pregiudizio alla loro integrità fisica e mentale e di conseguenza ad un diritto fondamentale sanzionato da varie convenzioni internazionali e dalle costituzioni di tutti gli Stati membri dell'UE. La repressione e la prevenzione di dette pratiche deve formare oggetto di un'attenzione su scala europea. Custode dei diritti fondamentali quali enunciati nella Carta europea, il PE deve restare vigilante, sia in occasione della sua relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali che nell'attuare lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Analogamente l'UE deve sforzarsi di incoraggiare l'adozione di analoghe misure repressive e preventive nei paesi terzi in cui queste pratiche sono tradizionalmente ammesse. Questo è il senso della proposta di risoluzione, depositata dal relatore e firmata da altri 317 membri (28 novembre 2000, B5-0686/2000/riv), che è alla base della presente relazione di iniziativa.

I- La necessità della repressione penale nell'UE

Gli Stati membri dell'Unione europea, le cui costituzioni affermano il diritto all'integrità personale, sia fisica che mentale, come diritto fondamentale, sono stati confrontati ad un fenomeno di esportazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili (MGF), in seguito all'immigrazione di persone provenienti da paesi in cui queste costituiscono un'usanza tradizionale ancora in vigore.

La carenza di studi in materia rende difficile individuare l'ampiezza del fenomeno.

Tuttavia le stime effettuate da varie ricerche inducono a pensare che non si tratti di un fenomeno irrisorio: 30.000 vittime di dette pratiche nel Regno Unito, quasi 28.000 in Italia, 20.000 donne a rischio in Germania, ecc.

Evidentemente di fronte a tale realtà ogni individuo gode negli Stati membri dell'Unione di una protezione giuridica assoluta. La sfida cui sono confrontati gli Stati membri non è pertanto di promulgare leggi ad hoc, specifiche che proibiscano le MGF, ma quella di applicare rigorosamente le disposizioni costituzionali esistenti che stabiliscono il diritto alla salute e all'integrità personale come un diritto fondamentale, nonché le disposizioni del Codice penale che vietano qualsiasi azione deliberata che lo violi. Ciò comporta necessariamente che nessun ricorso al concetto di "eccezione o di diversità culturale" può giustificare la relativizzazione o l'attenuazione di tale diritto fondamentale e della protezione giuridica correlata che incombe allo Stato. In nessun caso può essere tollerata la medicalizzazione di tali atti. Mentre l'adozione di legislazioni specifiche in materia non ci sembra una strada adeguata a causa dei suoi effetti stigmatizzatori, la repressione penale di tali violazioni irreversibili della dignità umana ci sembra invece indispensabile. Come ha dimostrato l'esempio della Francia, l'impostazione giudiziaria, tramite l'impatto mediatico dei recenti processi, ha avuto il merito di informare l'opinione pubblica sull'esistenza di questa pratica importata nei paesi di accoglienza e pertanto della necessità di proteggerne le bambine, e mediante l'applicazione di sanzioni severe, di permettere a coloro che perpetuano tali pratiche di interrogarsi sulla legittimità della loro persistenza e la necessità di porvi termine.

- Un indispensabile miglioramento della prevenzione

La presenza sul territorio dell'UE di donne emigrate da paesi in cui si praticano tali mutilazioni deve fornire l'occasione per una politica europea di prevenzione che comporti misure di informazione e di formazione (delle forze di polizia, dei medici e degli insegnanti). Le pratiche incriminate avranno tanto meno possibilità di persistere in quanto le donne delle comunità interessate avranno la possibilità di essere informate sulle gravissime conseguenze sanitarie causate dalle pratiche stesse.

Analogamente fin dal loro arrivo sul territorio dell'Unione tutti i cittadini provenienti da paesi terzi "a rischio" debbono essere informati del fatto che le mutilazioni genitali femminili costituiscono una violazione dell'integrità personale, passibile di sanzioni penali, nonché dell'esistenza di adeguate strutture di accoglienza e di assistenza.

- Un criterio per la concessione del diritto di asilo nell'UE

Nel 1985 il Comitato esecutivo dell'UNHCR ha conferito agli Stati la libertà di riconoscere come "gruppo sociale" le donne che rischiano di subire mutilazioni genitali, affermando che la mutilazione genitale può essere assimilata ad una persecuzione politica.

Il carattere non cogente di tale disposizione, nonché la mancanza di una definizione coerente del "gruppo sociale" data dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ne hanno tuttavia limitato la portata. Considerata l'assenza di carattere specifico ed esplicito riferito al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, le autorità nazionali sono effettivamente costrette ad interpretare in maniera estensiva i criteri esistenti se non addirittura ad eseguire impossibili contorsioni giuridiche. Ma considerata la natura stessa delle mutilazioni genitali femminili che costituiscono una violazione del diritto fondamentale all'integrità fisica, sembra necessario farne un criterio esplicito e chiaro per la concessione della più alta forma di protezione offerta alle donne minacciate da dette pratiche, vale a dire il diritto d'asilo. È questo il motivo per cui nel contesto dell'edificazione di una politica comune in materia di asilo e di immigrazione, l'Unione europea deve adoperarsi in tal senso.

- L'abolizione di tali pratiche negli Stati in cui sono tradizionalmente ammesse

Nel 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una *Risoluzione sulla Violenza contro le donne*, il cui articolo 2 fa esplicito riferimento alle mutilazioni genitali femminili e ad altre pratiche tradizionali. Nel 1995 in occasione della IV Conferenza mondiale sui diritti della donna, i governi, le organizzazioni intergovernative e le ONG, nella dichiarazione finale e nella piattaforma di azione, si sono impegnati ad adottare programmi specifici onde eliminare qualsiasi forma di discriminazione ai danni delle donne e dei bambini. Dal canto loro gli Stati si sono impegnati a rinunciare a proteggere usi e tradizioni che possono nuocere alle donne e ai bambini.

Tra i programmi attuati dalle organizzazioni che lottano contro le MGF, è necessario sottolineare l'importanza di quello effettuato dall'IAC (Comitato interafricano), che ha ricevuto dall'ONU nel 1984 il mandato di individuare le cause effettive del fenomeno e i mezzi per combatterlo. A tal fine sono stati istituiti dei comitati in 28 paesi africani, finalizzati a promuovere campagne di formazione e di informazione e la produzione di materiale informativo ed educativo.

In seguito a tali azioni di sensibilizzazione e di pressione, una decina di paesi africani hanno promulgato delle leggi che proibiscono in gradi diversi le MGF, tra cui il Burkina Faso (nel 1996 viene adottata una legge che vieta dette pratiche ma che non prevede alcuna sanzione specifica per il crimine), il Ghana (adozione di una legge che definisce le MGF come un reato

e stabilisce una pena di tre anni di reclusione per colui o colei che lo commette), il Sudan (adozione di una legge che punisce soltanto l'infibulazione), l'Egitto (esistenza di un decreto del Ministero della Sanità secondo cui le MGF possono essere praticate soltanto per ragioni di salute, il che significa che le escissioni vengono effettuate in ospedale), la Tanzania (nel luglio 1998 entra in vigore una legge che proibisce l'escissione femminile soltanto per le ragazze di meno di 18 anni). Alla luce di detti esempi si può vedere come queste innovazioni legislative non assicurino tutte un livello di protezione ottimale: esse non proteggono tutti i soggetti "a rischio" e non prevedono pene esatte in caso di violazione. Incombe all'UE il dovere, attraverso la clausola dei diritti dell'uomo che condiziona la concessione di accordi di cooperazione e di associazione (articolo 96 della Convenzione di Cotonou), di far pressione sui paesi terzi affinché adottino legislazioni che condannino pienamente ed esplicitamente tali pratiche. Occorre tuttavia sottolineare che il divieto legale delle MGF non costituisce una soluzione sufficiente per sradicare pratiche profondamente ancorate nelle comunità tradizionali. È questo un motivo per cui il sostegno a progetti locali di educazione e di informazione è fondamentale per permettere alle popolazioni di prendere coscienza dei rischi sanitari irreversibili provocati dalle MGF e rafforzare l'azione delle donne che rifiutano di sottomettersi e che si organizzano per tentare di sradicarle.

CONCLUSIONI

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. considera le mutilazioni genitali femminili un danno irreversibile dall'integrità fisica e psichica delle donne e delle ragazze, che nessuna motivazione di natura culturale o religiosa può giustificare;
2. considera le mutilazioni genitali femminili una violazione dei diritti delle donne e delle bambine sanzionata da varie Convenzioni internazionali, vietata dalla legge penale degli Stati membri e contraria ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
3. considera che gli Stati membri dispongono ormai di un quadro giuridico comunitario che permette loro di adottare una politica efficace di lotta contro le discriminazioni e di applicare un regime comune in materia di asilo nonché una nuova politica dell'immigrazione (articolo 13 e titolo IV del trattato CE),

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a:

4. assicurarsi che le mutilazioni genitali femminili siano perseguite come un crimine contro l'integrità personale passibile di sanzioni penali efficaci, adeguate e deterrenti sia per i loro autori che i loro complici, e che le vittime possano beneficiare di un'assistenza adeguata;
5. intraprendere un'approfondita indagine per determinare la portata del fenomeno nei paesi dell'UE;

6. promuovere campagne pubbliche di informazione, d'istruzione, di formazione (forze di polizia, medici, insegnanti,....) e di prevenzione sui rischi sanitari causati dalle mutilazioni genitali femminili;
7. accordare alle donne minacciate da dette pratiche il diritto di asilo o la protezione umanitaria;
8. assicurare, al momento del rilascio dei visti d'ingresso, una strategia preventiva di informazione destinata alle donne immigrate appartenenti a popolazioni in cui tali pratiche sono consentite;
9. ricorrere alla clausola dei diritti dell'uomo per far della lotta contro le mutilazioni genitali femminili una priorità di azione nelle relazioni con i paesi terzi, soprattutto con i paesi che hanno relazioni preferenziali con l'Unione europea ai sensi dell'Accordo di Cotonou, ed esercitare pressioni su questi ultimi affinché adottino le misure legislative, amministrative, giudiziarie e preventive necessarie per porre fine a dette pratiche;
10. sostenere le ONG e i progetti locali che mirano all'eliminazione di dette pratiche nei paesi in cui sono invocate per ragioni culturali e/o religiose;
11. intraprendere tutte le misure necessarie per giungere all'inclusione del tema "accesso alle procedure" d'asilo per le donne minacciate di mutilazioni genitali femminili" come questione prioritaria nell'agenda dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2002.

10 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

destinato alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

sulla mutilazione genitale femminile
(2001/2035(INI))

Relatore per parere: Gianfranco Dell'Alba

PROCEDURA

Nella riunione del 5 febbraio 2001 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatore per parere Gianfranco Dell'Alba.

Nelle riunioni del 29 maggio e 25 giugno 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nella riunione del 10 luglio 2001 ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Joaquim Miranda (presidente), Margrietus J. van den Berg (vicepresidente), Fernando Fernández Martín (vicepresidente), Gianfranco Dell'Alba (relatore per parere), Giuseppe Brienza, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, John Alexander Corrie, Paul Coûteaux, Michel J.M. Dary (in sostituzione di Jean-Claude Fruteau), Nirj Deva, Concepció Ferrer (in sostituzione di Domenico Mennitti), Michael Gahler (in sostituzione di Vitaliano Gemelli), Richard Howitt, Renzo Imbeni, Bashir Khanbhai, Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Nelly Maes (in sostituzione di Paul A.A.J.G. Lannoye), Miguel Angel Martínez Martínez, Emilio Menéndez del Valle (in sostituzione di José María Mendiluce Pereiro), Hans Modrow, Luisa Morgantini (in sostituzione di Yasmine Boudjenah), Baroness Nicholson of Winterbourne (in sostituzione di Lone Dybkjær), Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Bob van den Bos, Anders Wijkman (in sostituzione di Hervé Novelli), Stavros Xarchakos e Jürgen Zimmerling.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Per mutilazione genitale femminile (MGF) si intendono tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri interventi dannosi sugli organi genitali femminili. E' una pratica basata su consuetudini, di solito non legate alla religione, profondamente radicate in 25-30 paesi africani, in alcuni paesi del Medio Oriente e in altre parti dell'Asia. Con la migrazione è diventata una pratica seguita anche in Europa e in altre parti del mondo.

Secondo l'OMS, circa 130 milioni di bambine e di donne sono state sottoposte a tale pratica e ogni anno altri 2 milioni di bambine sono a rischio.

E' necessario che l'Unione europea si dichiari chiaramente contro la MGF. L'UE dovrebbe cogliere l'occasione per agire in maniera efficace su una questione della massima importanza che, dopo essere passata a lungo sotto silenzio, ha infine richiamato l'attenzione internazionale ed è diventata negli ultimi anni una delle questioni più dibattute.

E' necessario fissare un limite a ciò che può essere accettato in nome della tradizione e delle consuetudini. Vi sono valori universali che noi riteniamo indivisibili e che, allorché violati, anche in nome di pratiche centenarie, abbiamo il diritto morale di rifiutare, dire chiaramente ad alta voce che ciò non è accettabile e trovare modi efficaci per affrontare il problema.

In pratica, tutti i casi di MGF avvengono in paesi in via di sviluppo, per lo più in Africa. Se si vogliono realizzare dei progressi a medio e a lungo termine, bisogna riconoscere la necessità di esaminare le cause alla radice del problema. Una condanna delle società locali rappresenterà una strategia vana. I cambiamenti debbono venire dall'interno dei paesi interessati, tuttavia la solidarietà internazionale deve svolgere un ruolo complementare essenziale. A questo riguardo i programmi di cooperazione allo sviluppo, come quelli dell'UE, possono essere determinanti.

La MGF è legata alle disuguaglianze di genere radicate nelle strutture politiche, sociali, culturali ed economiche delle società in cui è praticata. Pertanto, nel sostenere le azioni in questo campo, dobbiamo affrontare diversi aspetti di ciascuna cultura e collaborare con gruppi a livello nazionale e locale. Anche se l'UE deve assumere una posizione ferma contro la MGF, non va tuttavia dimenticato che è necessario usare tatto e discrezione in queste questioni legate a credenze saldamente radicate. Va sottolineato il ruolo fondamentale dell'istruzione e dell'informazione nello scoraggiare tale pratica, riconoscendo in particolare l'importanza dell'opera di convincimento presso le popolazioni affinché rinuncino a determinate pratiche senza per questo rinunciare, nella loro ottica, ad aspetti significativi della propria cultura. E' necessaria una matura riflessione, seguita da suggerimenti pratici intesi a giungere a soluzioni alternative innocue che con il tempo possano essere accettate da queste comunità.

Un tale spirito di cooperazione richiede la buona volontà da parte di tutti i paesi interessati. E' nostra intenzione collaborare insieme a loro, non condannarli. Tuttavia, riteniamo che la MGF costituisca una violazione molto grave dei diritti dell'uomo e che, qualora i governi non siano disposti ad inserirla quale settore prioritario di cooperazione, la Commissione debba essere pronta ad applicare le relative disposizioni in materia dei diritti dell'uomo contenute nei testi giuridici che disciplinano la cooperazione allo sviluppo dell'UE. Nelle sue discussioni con i

paesi in via di sviluppo concernenti le strategie dei paesi e i programmi indicativi nazionali, la Commissione dovrebbe sottolineare sempre la questione della MGF ed insistere sui programmi contro tale pratica. Di norma, sarebbe preferibile integrare tali progetti relativi alla MGF nelle strategie più ampie di sostegno in materia di salute e di salute riproduttiva. Tuttavia, è necessario altresì mettere in evidenza il problema. Deve risultare più visibile ed accessibile ciò che viene fatto e in quale misura. Va considerata attentamente la possibilità di creare una voce specifica nel bilancio comunitario riguardante la MGF. Analogamente, sarebbe opportuno lanciare campagne di sensibilizzazione sia in Europa che nella maggior parte dei paesi interessati.

L'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000, copre la cooperazione con tutti i paesi ACP e, ad eccezione dell'Egitto, tutti i paesi africani in cui viene praticata la MGF sono nostri partner ai sensi di tale Accordo. Va notato che, oltre ai punti essenziali dell'Accordo, i quali sono elencati nell'articolo 9 e includono il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, bisognerebbe avvalersi altresì di due disposizioni specifiche. L'articolo 25 sotto il titolo generale di "Sviluppo del settore sociale" menziona specificamente "la prevenzione della mutilazione genitale femminile" e l'articolo 31 sulle "Questioni di genere" afferma che la cooperazione dovrebbe contribuire "a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali". Il Parlamento e l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE dovrebbero dar seguito a questi punti e controllare i progressi fatti nell'ambito di questo nuovo quadro.

Naturalmente, in Europa dovremmo garantire che viga una legislazione adeguata in tutti i nostri territori e che esista una sufficiente protezione delle donne e delle bambine. Tale questione non sarà compito principale della commissione per lo sviluppo, tuttavia il vostro relatore desidera sottolineare l'importanza che egli annette al fatto che il rischio di subire una MGF costituisce un motivo valido per la concessione del diritto di asilo. Sebbene esistano alcune disposizioni in materia, le autorità nazionali si dibattono nella loro interpretazione e si sono registrati numerosi casi di giovani che si sono viste rifiutare il diritto di asilo e hanno pertanto dovuto fare ritorno nei loro paesi d'origine dove rischiano molto concretamente di essere mutilate. Ciò non è accettabile. Debbono essere definiti e messi in atto quanto prima criteri chiari che stabiliscano quali siano i motivi validi per ottenere l'asilo in Europa.

CONCLUSIONI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989,
- vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979,

- viste le Conferenze ONU di Vienna, del Cairo e di Pechino,
 - visti l'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou), firmato il 23 giugno 2000, e il Protocollo finanziario ad esso allegato,
 - visto il regolamento del Consiglio (CE) 443/92 del 25 febbraio 1992 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo in Asia e in America latina,
 - visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 (MEDA),
 - visti i pertinenti stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzati nella lotta contro la MGF nell'ambito del programma di sviluppo CE, in particolare il capitolo B7-7 relativo ai diritti dell'uomo, la linea B7-6312 relativa all'aiuto alla popolazione e alla sanità riproduttiva, ivi compreso l'HIV/AIDS, la linea B7-6000 relativa al cofinanziamento dei progetti di sviluppo con le ONG e la linea B7-622 relativa alle questioni di genere,
 - vista la proposta di risoluzione del 26 febbraio 2001, presentata da Maurizio Turco ed altri, sulle mutilazioni genitali femminili (B5-0686/2000/riv.),
- A. considerando che si stima che circa 130 milioni di donne e di bambine hanno subito la mutilazione genitale femminile (MGF) e che ogni anno se ne aggiungono altri 2 milioni,
- B. considerando che la MGF è praticata in almeno 25 paesi africani, tutti firmatari dell'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou), ad eccezione dell'Egitto, in alcuni paesi asiatici (Indonesia, Malaysia) e nel Medio Oriente (Yemen, Emirati Arabi Uniti); considerando che la MGF viene praticata anche negli USA, in Canada, Australia, Nuova Zelanda ed Europa tra le comunità di immigrati di varie origini,
- C. considerando che le argomentazioni contro la MGF sono fondate su diritti umani riconosciuti universalmente, ivi compresi i diritti all'integrità della persona e al massimo livello possibile di salute fisica e mentale,
- D. considerando che le conseguenze per la salute fisica e psichica delle donne e delle bambine sono spesso devastanti e comprendono rischi quali infezioni, gravi emorragie, a volte perfino letali, incontinenza, formazione di cicatrici, rapporti sessuali dolorosi, disfunzione sessuale, gravi complicanze durante il parto, trasmissione di epatite e di HIV, rischio di sterilità, ansia e depressione,
- E. considerando che non esistono ragioni, siano esse basate sulla tradizione, sulla religione o su altri fattori, che possano giustificare questa pratica inaccettabile; considerando che questo punto è illustrato per esempio dal fatto che la maggioranza delle mutilazioni riguardano le donne musulmane mentre nel Corano non esiste assolutamente alcuna disposizione in tal senso,
- F. considerando che la MGF si somma alle discriminazioni di cui già sono vittime le donne e le bambine nelle comunità dove essa viene praticata,

- G. sottolineando che il ruolo primario dell'istruzione e dell'informazione consiste nella dissuasione dall'esercizio di questa pratica, riconoscendo in particolare che è importante convincere le popolazioni che è possibile rinunciare a determinate pratiche senza per questo rinunciare, nella loro ottica, ad aspetti significativi della propria cultura,
- H. sottolineando che il ruolo dei governi e dei legislatori consiste nel bandire e nel dissuadere dall'esercizio di questa pratica e nel promuovere un ampio impegno inteso a un cambiamento,
- I. considerando che il problema della MGF riguarda anche i paesi dell'UE e che tale questione dovrebbe diventare prioritaria nell'ambito dell'Unione europea,
- J. considerando che molte bambine e molte donne si trovano di fronte alla prospettiva di essere sottoposte a mutilazione allorché, in caso di rifiuto della loro domanda di asilo, sono costrette a rientrare dall'Europa nel loro paese d'origine,
- K. considerando che, nel quadro di una politica europea comune dell'immigrazione e d'asilo, la Commissione e il Consiglio devono tenere conto del rischio di mutilazione genitale femminile in caso di rifiuto di una domanda d'asilo,
- L. considerando che in circa metà dei 25-30 paesi africani che praticano la MGF vigono varie leggi che condannano integralmente o parzialmente tale pratica, leggi che però non vengono applicate,
- M. considerando che molte associazioni locali lavorano insieme ad ONG locali e internazionali che ricevono stanziamenti da parte dell'UE per lottare contro la pratica della MGF e operano a livello di base cercando di cambiare la mentalità dominante attraverso informazioni e formazione a forze di polizia, medici e insegnanti,
- N. considerando che tutta la politica di sviluppo dell'UE è intesa a favorire la persona umana e, di conseguenza, è indissolubilmente legata al rispetto e alla promozione dei diritti dell'uomo e della dignità umana,
- O. considerando che l'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) è fondato su tali principi universali e contiene disposizioni contro le MGF (articolo 9 sugli elementi essenziali dell'Accordo, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo, e articoli 25 e 31 rispettivamente sullo sviluppo sociale e sulle questioni di genere),
1. afferma che le MGF costituiscono una violazione inaccettabile dei diritti umani fondamentali ed un grave rischio per la salute delle donne che dura tutta la vita;
 2. ritiene che l'UE debba esprimersi chiaramente su una pratica che non deve essere accettata "a nome della cultura tradizionale", in quanto essa viola manifestamente valori universali che non debbono essere compromessi;
 3. esorta i paesi nei quali si praticano mutilazioni genitali femminili, in particolare i paesi ACP interessati dall'accordo di Cotonou, ad adottare urgentemente leggi, laddove non

ne esistano ancora, che condannino tali prassi, nonché ad approvare norme e procedure volte ad assicurare l'applicazione di tali leggi;

4. sottolinea che le MGF sono legate alle disuguaglianze di genere radicate nelle strutture politiche, sociali, culturali ed economiche delle società in cui esse sono praticate e che pertanto riflettono le discriminazioni nei confronti delle donne esistenti in queste società;
5. rileva che i paesi interessati debbono essere all'origine dei cambiamenti a medio e a lungo termine e che l'assistenza internazionale allo sviluppo, quali i programmi di sviluppo dell'UE, deve svolgere un ruolo complementare essenziale;
6. ritiene pertanto che una strategia contro la MGF deve essere parte del programma di cooperazione allo sviluppo dell'UE, in cui tale pratica venga definita chiaramente come una violazione dei diritti dell'uomo e non semplicemente una pratica tradizionale e in cui si tenga pienamente conto degli impegni dell'UE nell'ambito delle Conferenze ONU del Cairo e di Pechino;
7. sottolinea l'importanza di operare insieme alle popolazioni maggiormente interessate e colpite dalle MGF attraverso la collaborazione con organizzazioni nazionali e locali, ivi comprese le organizzazioni ubicate nelle comunità e le ONG;
8. annette particolare importanza al ruolo dell'istruzione e dell'informazione nello scoraggiare tale pratica; sottolinea a tale riguardo l'importanza di coinvolgere quelle donne anziane che eseguono normalmente tali pratiche, capi religiosi e delle comunità, insegnanti, organizzazioni femminili, personale medico e paramedico e forze di polizia nonché legislatori e governi;
9. invita la Commissione ed il Consiglio a tener pienamente conto di una strategia contro le MGF nei documenti di strategia dei paesi elaborati per la cooperazione con i paesi terzi;
10. invita la Commissione e il Consiglio a sollevare la questione di una strategia contro le MGF nelle loro discussioni con gli ACP interessati sui loro programmi di cooperazione allo sviluppo (programmi indicativi nazionali) ai sensi dell'Accordo di Cotonou;
11. chiede l'avvio di analoghe discussioni su una strategia contro le MGF con i paesi non ACP interessati, nell'ambito del corrispondente quadro giuridico per i loro programmi di sviluppo;
12. ricorda gli articoli 9, 25 e 31 dell'Accordo di Cotonou e invita la Commissione e il Consiglio a intensificare i loro sforzi intesi ad attuare programmi riguardanti la MGF;
13. ritiene che, nel contesto delle disposizioni sui diritti dell'uomo dei programmi di sviluppo dell'UE, le MGF costituiscano una grave violazione dei diritti delle donne, tale da indurre la Commissione ad attuare queste disposizioni, qualora i governi interessati non siano disposti ad includere la lotta contro le MGF quale settore di cooperazione;

14. ritiene che le strategie intese a lottare contro le MGF nei paesi in via di sviluppo siano generalmente più efficaci se vengono inserite nel quadro di politiche generali sulla salute e sulla salute riproduttiva;
15. considera necessario che la Commissione e il Consiglio tengano conto, nell'ambito di una politica comune dell'immigrazione e d'asilo dell'Unione europea, degli aspetti relativi alle mutilazioni genitali nei confronti di donne e bambine;
16. chiede che la Commissione e il Consiglio inseriscano il rischio di subire la MGF quale motivo giuridico valido per ottenere l'asilo;
17. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito del loro impegno per una politica comune dell'immigrazione e d'asilo, a cercare di elaborare orientamenti volti a affrontare la situazione specifica delle profughe e, in questo contesto, anche il problema delle mutilazioni genitali nei confronti di donne e bambine;
18. sottolinea che, nel valutare le domande di asilo, le considerazioni di natura puramente giuridica non sono sufficienti, dato che in molti paesi terzi vige formalmente una legislazione in materia, che non viene però applicata e che la pressione sociale a favore delle MGF è enorme; ritiene quindi che tali fattori debbano essere tenuti pienamente in considerazione;
19. sottolinea che l'esame delle domande di asilo deve svolgersi su base giuridica e osserva, a questo proposito, che sulla base delle disposizioni sinora vigenti l'asilo viene generalmente concesso per proteggere da una persecuzione politica da parte delle autorità di uno Stato, mentre le mutilazioni genitali sono, perlopiù, effettuate da privati;
20. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e a lanciare una campagna internazionale di sensibilizzazione sulle MGF;
21. chiede alla Commissione di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai legislatori/parlamenti nei paesi interessati al fine di massimizzare l'impatto della vigente legislazione o, in sua assenza, di assistere nella formulazione e nell'adozione di tale legislazione;
22. raccomanda che le risorse di bilancio destinate alla lotta contro le MGF nei paesi terzi, attualmente disarticolate, siano consolidate nell'ambito di una speciale linea di bilancio, o in una parte separata e chiaramente identificabile di una linea esistente, e che sia concordato uno stanziamento annuale minimo di 10 milioni di euro a partire dal bilancio per l'esercizio 2002.